



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

CAPITANERIA DI PORTO - GALLIPOLI

Lungomare Marconi n°1 - 73014 Gallipoli (Le) – Tel:+39/0833266862 – Pec: cp-gallipoli@pec.mit.gov.it - E-mail: cpgallipoli@mit.gov.it

ORDINANZA

**DISCIPLINA DEI PUNTI DI SBARCO DEL PESCATO
NEL PORTO NATURALE DI PORTO CESAREO**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gallipoli

- VISTA:** gli articoli 17, 30, 62, 79 ed 81 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, nonché l'articolo 59 del relativo "Regolamento di esecuzione – Parte Marittima – approvato con D.P.R. 328/1952, con riferimento alle attribuzioni del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto;
- VISTA:** la Legge n. 283 del 30.04.1962 in materia di "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il Regolamento per l'esecuzione, della legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968 n.1639 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n. 154 del 26 Maggio 2004, per la "modernizzazione della pesca marittima e dell'acquacoltura";
- VISTO:** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura", a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 come modificato con Legge 28 luglio 2016, n. 154;
- VISTI:** i regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il "pacchetto igiene" che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e , in particolare:
- il regolamento CE 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure ne campo della sicurezza alimentare;
 - il regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;
 - il regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 853/2004 il quel detta norme specifiche in materia di per gli alimenti di origine animali;
 - il regolamento (CE) del 29 aprile n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale desinati al consumo umano;

- VISTO:** il Regolamento (CE) 2006/1967 del consiglio del 21 dicembre 2006 che stabilisce misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo;
- VISTO:** il Regolamento (CE) 2007/520 del 7 maggio 2007 che stabilisce misure minime tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il Reg.(CE) 2001/973;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n. 193/2007 attuativo della direttiva 2004/41/CE, in materia di controlli di sicurezza alimentare ed applicazione dei principi comunitari nel medesimo settore;
- VISTO:** il Regolamento (CE) 2009/1224 del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 del 08 aprile 2011;
- VISTO:** il Regolamento (CE) 2010/640 del 7 luglio 2010 che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso ("*thunnus thynnus*") e relative modifiche al Reg. (CE) 2003/1964;
- VISTO:** il Reg. (UE) n. 2023/2053 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ad un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico Orientale e nel Mar Mediterraneo, recante l'abrogazione dei Regolamenti (CE) 2016/1627 e 1936/2001, nonché dei Regolamenti (UE) 2017/2107 e 2019/833.
- VISTO:** il D.M. 3 giugno 2015, recante attuazione delle misure 14, 15 e 16 del "Piano di azione" in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mar Mediterraneo;
- VISTO:** il Decreto Direttoriale prot. n. 3992 del 29 febbraio 2016 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura recante l'istituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1 del decreto, dell'elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mar Mediterraneo;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 23 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 24.03.2018, recante Misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTA:** l'Ordinanza n°56/2016 in data 17.06.2016 inerente alla pesca del tonno rosso (*Thunnus Thynnus*);
- VISTA:** l'Ordinanza n° 89/2018 in data 20.07.2018 relativa alle operazioni di sbarco del pesce spada (*Xiphias gladius*), come modificata dall'Ordinanza n. 54/2020 in data 23.07.2020;
- VISTA:** l'Ordinanza n° 105/2019 in data 08.08.2019 relativa ai porti designati alle operazioni di sbarco di tonno rosso e pesce spada nel Compartimento marittimo di Gallipoli;
- VISTA:** l'Ordinanza n° 44/2022 in data 12.04.2022 recante la "Disciplina temporanea dei punti di sbarco del pescato del porto naturale di Porto Cesareo";
- VISTA:** l'Ordinanza n°165/2025 in data 28/10/2025 che modifica l'Ordinanza n°40/2020 in data 13/05/2020, recante "Regolamento del porto naturale di Porto Cesareo" e ss.mm.ii.;

- VISTA:** la Conferenza Stato-Regioni 05.11.2015 sul documento concernente “Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca” ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- VISTO:** il Verbale di Consegna n. 202/2023 in data 12.12.2023, con il quale questa Capitaneria di porto ha formalmente consegnato al Comune di Porto Cesareo (LE), un’area demaniale marittima di specchio acqueo per complessivi mq. 1.583,84 sita nel Comune di Porto Cesareo adiacente alla particella 5346 del Foglio di mappa 22 di quel Comune, al fine di realizzare quanto previsto dal progetto “Lavori di potenziamento del punto di sbarco del pescato nella marina di Porto Cesareo”, così come meglio descritto nel progetto esecutivo presentato e negli elaborati tecnici prodotti, e meglio indicato negli elaborati planimetrici allegati al suddetto verbale;
- VISTO:** il foglio prot. n. 7781 in data 28.03.2025, con il quale questa Capitaneria di porto ha dato atto che le aree demaniali marittime interessate dal progetto di cui al verbale di consegna n. 202/2023 in data 12.12.2023 (specchio acqueo) e quota parte delle aree demaniali marittime a terra di cui al verbale di consegna n. 93/2014 in data 30.07.2014, non venivano riconsegnate al termine dei lavori all’Amministrazione Marittima, rimanendo in consegna ex art. 34 Cod. Nav. - per uso diretto - al Comune di Porto Cesareo per la gestione del punto di sbarco;
- VISTA:** la nota prot. n. 21573 in data 03.07.2025, con la quale il Comune di Porto Cesareo ha trasmesso il “Regolamento Comunale per l'utilizzo del punto di sbarco del pescato della Riviera di Ponente”, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 17/2024 del 22.03.2024;
- VISTO:** il “Regolamento del Porto Naturale di Porto Cesareo”, alla luce delle modifiche apportate con l’Ordinanza n°165/2025 in data 28/10/2025, sopra richiamata;
- RITENUTO:** necessario, pertanto, emanare disposizioni finalizzate a garantire il regolare svolgimento delle operazioni di sbarco del pescato presso il porto naturale di Porto Cesareo;

ORDINA

Articolo 1

(individuazione e disciplina dei punti di sbarco del pescato)

1. Il tratto di banchina Rada di Ponente individuato all’art. 2 punto 2 lettera e) del “Regolamento del Porto Naturale di Porto Cesareo”, come modificato con l’Ordinanza n°165/2025 in data 28/10/2025 sopra richiamata, meglio indicato nell’allegato stralcio planimetrico che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è destinato alle operazioni di sbarco del pescato;
2. Il Tratto di banchina Rada di Levante, individuato con propria Ordinanza n. 105/2019 in data 08.08.2019 e meglio indicato nell’allegato stralcio planimetrico che costituisce parte integrante del presente provvedimento è destinata alle operazioni di sbarco delle specie ittiche tonno rosso (“*thunnus thynnus*”) e pesce spada (“*Xiphia gladius*”);
3. Le suddette operazioni devono riguardare esclusivamente lo sbarco dei prodotti della pesca per il successivo imbarco e trasporto su idoneo mezzo e la banchina

dovrà essere occupata per il tempo strettamente necessario al completamento delle stesse.

Articolo 2 **(obblighi per il Comandante/Armatore)**

E' fatto obbligo al Comandante/Armatore:

- a. Adoperare ogni accorgimento necessario ad evitare pregiudizio al normale uso delle aree limitrofe e a quella autorizzata;
- b. Impegnarsi ad impedire che lo svolgimento delle proprie attività possano determinare fenomeni di inquinamento, partecipando all'immediato ripristino delle condizioni ambientali in caso di inquinamento accidentale;
- c. Valutare, in base al pescaggio presente in prossimità delle banchine, la sussistenza delle condizioni di sicurezza per poter navigare ed ormeggiare l'unità navale;
- d. Utilizzare la banchina solo per il carico e scarico e non per lo stoccaggio e/o deposito merci e solo per il tempo strettamente necessario, incaricandosi della pulizia dell'area demaniale utilizzata al termine delle operazioni;
- e. Sbarcare i prodotti della pesca non sostanzialmente modificati dal luogo di produzione e immediatamente trasportarli con mezzo idoneo al primo stabilimento di distribuzione;
- f. Rispondere a danni che possano derivare a cose e a terzi per effetto dell'utilizzo temporaneo dell'area per l'esecuzione delle operazioni di cui trattasi, manlevando l'Autorità Marittima e Comunale da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che dovessero derivare da chiunque in dipendenza della presente Ordinanza.

Articolo 3 **(prescrizioni per i veicoli adibiti al trasporto dei prodotti della pesca)**

1. Fermo restando l'obbligo dei veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici di rispettare la vigente normativa in materia di circolazione stradale e, nello specifico, di accesso alle aree portuali, nonché alle prescrizioni di natura igienico-sanitaria, per tale tipologia di veicoli, è fatto espresso divieto di:
 - a. sostare sulla banchina portuale oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni di sbarco e carico del prodotto ittico;
 - b. riversare in banchina e/o in mare qualunque residuo liquido e non, eventualmente derivante dalle operazioni di cui al precedente punto, ovvero dall'eventuale scongelamento del pescato in sede di conferimento in appositi contenitori/imballaggi per il successivo trasporto;
 - c. effettuare qualsiasi tipo di lavorazione e/o trasformazione dei prodotti ittici in banchina; è altresì vietato il deterioramento o la contaminazione del prodotto attraverso l'utilizzo di attrezzature e mezzi non idonei, di personale non autorizzato e/o di errate manipolazioni.

Articolo 4 **(Prescrizioni per l'Amministrazione Comunale)**

L'Amministrazione Comunale dovrà provvedere a predisporre tutti gli accorgimenti necessari all'espletamento dell'attività dello sbarco del pescato mediante apposita

cartellonistica, segnaletica verticale ed orizzontale ed ogni altra misura ritenuta necessaria volta a preservare l'accesso dei non autorizzati mediante le operazioni di sbarco del pescato.

Articolo 5 (Disposizioni finali e sanzioni)

1. La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza n° 44/2022 in data 12.04.2022.
2. Le infrazioni alle norme contenute nella presente Ordinanza saranno sanzionate, salvo che il fatto non costituisca reato o differente fattispecie, ai sensi dell'art.1164 del Codice della Navigazione ovvero, ove ricorrano nei casi più gravi, dall'art. 650 del Codice Penale e/o dell'art.1231 del Codice della Navigazione qualora sia violata la sicurezza della navigazione marittima.
3. I contravventori saranno ritenuti responsabili penalmente e civilmente dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose.
4. Per gli aspetti non espressamente previsti dalla presente Ordinanza, si applica quanto contenuto nelle vigenti normative nazionali e unionali citate in premessa, nonché nelle rispettive Ordinanze e Regolamenti localmente emanati in materia da questa Capitaneria di porto.
5. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, all'inclusione alla sezione "ordinanze e avvisi" del sito istituzionale di questa Capitaneria di porto (www.guardiacostiera.gov.it/gallipoli) e inserita nella raccolta ufficiale delle Ordinanze della Capitaneria di Porto di Gallipoli.

Gallipoli, lì *(data del registro digitale)*

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Pierpaolo PALLOTTI

COMUNE DI PORTO CESAREO

Provincia di Lecce

Ufficio Demanio Marittimo

OGGETTO: individuazione dei lotti per punti di ormeggio nelle rade di Levante e di Ponente di Porto Cesareo.

TAVOLA: 1 - distribuzione e destinazione dei lotti

SCALA 1:1000

IL TECNICO: Geom. Salvatore Rizzello

DATA 13/12/2022

IL SINDACO
Silvia Tarantino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv. Cosimo Marzano

LEGENDA

- lotti per unità destinate alla pesca professionale e tender al servizio delle unità da pesca ormeggiati in rada (lotti da P1 a P7)
- lotti per natanti da diporto di piccole dimensioni (lotti da D1 a D17)
- lotti per natanti per attività commerciale di locazione/noleggio (lotti da C1 a C7)
- lotti per tender al servizio delle unità diporto ormeggiati in rada (lotti B1 e B2)
- lotti per natanti per attività commerciali per trasporto passeggeri/traghettonatori e diving (lotti da T1 a T10)
- specchi acquei in concessione
- specchi acquei oggetto di procedimento in itinere
- fascia di rispetto per operazioni di bunkeraggio
- specchi acquei per ormeggio temporaneo e transito
- punto di sbarco del pescato
- aree riservate a Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, AMP, altre Pubbliche Amministrazioni e mezzi di soccorso in mare
- aree interdette alle attività marittime
- percorsi di accesso con segnali luminosi
- area operativa

